

Sutorità Naxionale Anticorruxione

e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche

Presidente

<u>Bozza di delibera in consultazione</u> in merito al regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013

L'AUTORITÀ

VISTO l'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, il quale dispone che, "all'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto";

VISTO l'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, il quale dispone che "nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto";

VISTO il successivo comma 3 del citato art. 20, ai sensi del quale le suddette dichiarazioni sono pubblicate nel sito della amministrazione pubblica, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico;

VISTO l'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 il quale dispone che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica - o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte di Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che, al par. 3.1.7, in materia di "conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti", prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 165/2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico possono valutare, oltre le condizioni ostative previste dai Capi III e IV del d. lgs. n. 39/2013, "ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive";

VISTO il successivo par. 3.1.8 del citato PNA che, in materia di "incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali", prevede che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico devono impartire direttive affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità nel corso del rapporto;

TENUTO conto che l'art. 29-ter d. l. n. 69/2013, come convertito dalla legge 98/2013, dispone che, in sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del d.lgs. n. 39/2013, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (4 maggio 2013) in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti;

RITENUTO opportuno, ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza attribuito a questa Autorità dalla legge n. 190/2012 e dal d. lgs. n. 39/2013, definire i requisiti sostanziali e procedurali delle dichiarazioni di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del citato decreto, nonché le competenze gravanti sui singoli soggetti coinvolti e le relative forme di responsabilità e conseguenze sanzionatorie;

RITENUTO opportuno, altresì, ai fini dell'esercizio del potere di controllo sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, attribuito a questa Autorità dalla l. n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013, fornire anche indicazioni in merito alla pubblicazione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità in oggetto;

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

1. <u>Soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità</u>

Devono produrre la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013 e secondo le modalità stabilite nella presente delibera, i soggetti interessati per gli incarichi di cui agli artt. 4, 5, 7 e 8 del citato decreto, nonché i soggetti interessati per gli incarichi di cui all'art. 3, dello stesso decreto, riguardante le condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Oltre la dichiarazione di cui al precedente capoverso, sono tenuti a produrre la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 20, i soggetti indicati dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del citato decreto.

Fermo restando il diverso ambito soggettivo di applicazione delle cause di inconferibilità ed incompatibilità rilevabile negli artt. 4, 5, 7, 8 e 9, 10, 11, 12, 13, 14 del d.lgs. n. 39/2013, le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità devono essere rese con riferimento agli incarichi presso tutti i soggetti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 39/2013 tenuti all'applicazione del medesimo decreto, così come definiti all'art. 1, ovvero:

- *a)* le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
- b) gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- c)gli «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

- d) gli «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
- 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
- 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
- 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013 le disposizioni in materia di incompatibilità di cui agli artt. 9 e 12 del d.lgs. n. 39/2013 non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate. Rimane fermo che le società sono tenute al rispetto di tutte le altre disposizioni.

2. <u>Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (art. 20, comma 1) all'atto del conferimento dell'incarico</u>

2.1. Soggetti destinatari della dichiarazione

La dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013, effettuata ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto, deve essere presentata dall'interessato prima del provvedimento definitivo di conferimento dell'incarico all'organo che, nell'ambito dell'amministrazione pubblica, dell'ente pubblico o privato in controllo pubblico, conferisce l'incarico.

Detto organo trasmette la dichiarazione al Responsabile della prevenzione della corruzione o figura analoga, al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013.

2.2. Contenuti e pubblicità della dichiarazione

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, all'atto del conferimento dell'incarico, i soggetti di cui al precedente punto 1 presentano una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità, con specifico riferimento alle ipotesi previste dagli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 39/2013.

Per evitare che l'incarico possa essere conferito in presenza di situazioni di potenziale incompatibilità nonché assicurare che il controllo sia effettuato all'atto del conferimento dell'incarico e, conseguentemente, che la situazione di incompatibilità possa essere rimossa tempestivamente (vedi par. 3.1.8 del PNA), la dichiarazione deve anche indicare l'insussistenza di una delle cause di incompatibilità, con specifico riferimento alle ipotesi previste dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 del d.lgs. n. 39/2013.

Secondo quanto previsto dal par. 3.1.7 del PNA, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico possono prevedere "ulteriori situazioni di conflitti di interesse o cause impeditive" da valutare all'atto di conferimento dell'incarico. A tal fine, le amministrazioni e gli enti debbono impartire direttive affinchè dette ulteriori situazioni di potenziale conflitto di interessi o cause impeditive siano espressamente indicate anche negli atti con i quali si procede alla selezione per individuare il soggetto cui conferire l'incarico e divengano oggetto di dichiarazione.

La dichiarazione va corredata dall'elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 39/2013. La dichiarazione deve specificare, con riferimento a ciascun incarico o carica, l'amministrazione o l'ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione.

Le amministrazioni e gli enti a cui è resa la dichiarazione, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013, sono tenuti a pubblicarla nella sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente."

La dichiarazione va pubblicata anche sul sito dell'amministrazione o dell'ente presso cui si svolge l'incarico o presso cui si ricopre la carica, o comunque deve essere consultabile attraverso un link inserito sul sito dell'amministrazione o dell'ente cha ha conferito l'incarico.

2.3. Termini per la presentazione della dichiarazione

La dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità deve essere presentata prima del provvedimento definitivo di conferimento dell'incarico.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 4, la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Per gli incarichi conferiti dopo il 4 maggio 2013, qualora la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità non risulti coerente con le modalità indicate dalla presente delibera, la stessa deve essere adeguata entro il 31 maggio 2014.

3. <u>Insorgenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità nel corso dello svolgimento dell'incarico o carica</u>

L'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna penale, o di incompatibilità conseguente all'assunzione da parte del dirigente di una carica politica, deve essere tempestivamente comunicata agli stessi soggetti destinatari delle dichiarazioni di cui ai punti 2.1 e 4.1 della presente delibera.

Anche in tali casi le dichiarazioni rese dagli interessati devono essere tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale dell'amministrazione o ente.

4. <u>Dichiarazione annuale sulla insussistenza di cause di incompatibilità (art. 20, c. 2)</u>

4.1. <u>Soggetti destinatari della dichiarazione annuale sulla insussistenza di cause di incompatibilità</u>

La dichiarazione annuale sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013, di cui all'art. 20, comma 2, dello stesso decreto, deve essere presentata dall'interessato al Responsabile della prevenzione della corruzione o figura analoga dell'amministrazione pubblica, o dell'ente pubblico o privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico, che ne deve dare comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'amministrazione o ente presso il quale è svolto l'incarico.

Il soggetto titolare di un incarico presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici o di diritto privato in controllo pubblico, qualora sia o sia divenuto anche titolare di una carica di componente di un organo di indirizzo politico, deve presentare la dichiarazione annuale, di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, all'amministrazione o all'ente presso cui svolge l'incarico, indicando le cariche rivestite.

4.2. Contenuti e pubblicità della dichiarazione annuale

La dichiarazione prevista dall'art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013 deve fare specifico riferimento alle cause di incompatibilità previste dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del citato decreto.

Ai sensi del citato art. 29-ter del d. l. n. 69/2013, in sede di prima applicazione del d.lgs. n. 39/2013, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima del 4 maggio 2013 non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti. Gli stessi devono comunque essere indicati nella dichiarazione con espressa previsione della data di cessazione.

La dichiarazione annuale sulla insussistenza di cause di incompatibilità va corredata dall'elenco degli eventuali incarichi e cariche ancora in corso o, se cessati, con riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 39/2013. La dichiarazione deve specificare, con riferimento a ciascun incarico o carica, l'amministrazione o l'ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. Nella dichiarazione devono essere indicati anche gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima del 4 maggio 2013.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici o privati in controllo pubblico, sono tenuti a pubblicare le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013, nella sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente".

Si ravvisa l'opportunità che le amministrazione o gli enti pubblichino sul proprio sito istituzionale, in un apposito elenco, i soggetti che non hanno presentato le suddette dichiarazioni.

4.3. Termini per la presentazione delle dichiarazioni

La dichiarazione annuale sulla insussistenza di cause di incompatibilità, in sede di prima applicazione, deve essere presentata o adeguata secondo le modalità previste dalla presente delibera, dal soggetto interessato **entro il 31 maggio 2014,** anche per gli incarichi conferiti prima della data del 4 maggio 2013.

A regime la dichiarazione annuale sulla insussistenza di cause di incompatibilità, deve essere effettuata con cadenza annuale dalla data della dichiarazione resa all'atto di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica, ovvero dalla dichiarazione successivamente resa nel corso dello svolgimento dell'incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità.

Ove si verifichi una delle ipotesi di incompatibilità di cui agli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del d. lgs. n. 39/2013, l'interessato è tenuto a scegliere tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione o lo

svolgimento di altro incarico o carica entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla contestazione dell'incompatibilità.

5. Conseguenze delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n.39/2013

Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39/2013, gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità contenute nello stesso decreto e i relativi contratti sono nulli.

L'accertamento della nullità dell'atto comporta per i componenti dell'organo che ha conferito l'incarico le responsabilità e l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 18, ferma restando l'esenzione di cui al comma 1, secondo periodo del citato articolo.

Secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 39/2013, lo svolgimento di incarichi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal citato decreto comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dal Responsabile della prevenzione della corruzione o figura analoga, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al medesimo decreto per un periodo di 5 anni.

La mancata pubblicazione sui siti istituzionali delle dichiarazioni nel testo integrale di insussistenza di cause di inconferibilità è sanzionata dall'art. 46 del d.lgs. n. 33/2013, ai sensi del quale l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il secondo comma del citato articolo prevede, altresì, che il responsabile della trasparenza non risponde dell'inadempimento degli obblighi di pubblicazione se dimostra che esso è dipeso da causa a lui non imputabile.

6. Compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione - nell'ambito del potere di vigilanza attribuitogli dall'art. 15 del d. lgs. n. 39/2013 sul rispetto delle disposizioni contenute nel citato decreto da parte delle pubbliche amministrazioni - vigila anche sull'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.

- Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, è tenuto, ai sensi del comma 2 del citato art. 15, ad accertare ed eventualmente contestare all'interessato:
- a. l'assenza della dichiarazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 39/2013, rese secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;
- b. la eventuale non veridicità della dichiarazione di cui ai citati commi;

- c. l'esistenza di una delle ipotesi di inconferibilità previste dagli artt. 3, 4, 5, 7 e 8, o di incompatibilità previste dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14, d.lgs. n. 39/2013;
- d. l'insorgenza nel corso dell'espletamento dell'incarico o della carica di una delle ipotesi di inconferibilità, ivi compresa quella derivante dalla condanna penale che intervenga quando il rapporto è in corso, o di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a segnalare tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dalla contestazione - le eventuali violazioni accertate all'Autorità Nazionale Anticorruzione, utilizzando il modello allegato 1) alla presente delibera.

Le stesse violazioni dovranno, altresì, essere segnalate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla 1. n. 215/2004, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

7. VIGILANZA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

L'Autorità Nazionale Anticorruzione – nell'ambito del generale potere di vigilanza attribuitole dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013 e dall'art. 1, comma 3 della legge n. 190/2013 - vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, ivi comprese quelle contenute nell'art. 20, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

L'Autorità, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, ha il potere di sospendere, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - o d'ufficio, anche a seguito di segnalazione del Responsabile della prevenzione della corruzione, la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento contenente osservazioni o rilievi sul punto. La decisione definitiva è adottata entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - o del Responsabile della prevenzione della corruzione o altra figura analoga.

In ogni caso, l'amministrazione, l'ente pubblico o privato in controllo pubblico che intenda egualmente procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità.

L'Autorità può segnalare il caso alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.